



IN QUESTO NUMERO

- Le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012 sono sottratte dai limiti di contenimento - Corte dei Conti n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013.
- Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche: Agenzia delle Entrate Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
- Il rapporto tra il diritto di accesso della legge 241/1990 e l'accesso civico del d.lgs. 33/2013 secondo il Consiglio di Stato.
- ARAN: Al Segretario comunale può essere richiesto di rilevare la presenza in servizio.
- Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave - Circolare INPS n. 159 del 15 novembre.

Le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012 sono sottratte dai limiti di contenimento - Corte dei Conti n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013

La legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), prevede che entro il termine del 31 gennaio di ogni anno deve essere predisposto il piano della formazione obbligatoria per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Si è posto pertanto il problema se tale attività di formazione debba soggiacere agli obblighi di contenimento di cui di cui all'art. 16, comma 13, d.l. 78/2010.

La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con parere n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013, ha rilevato che l'attività di formazione di cui alla legge 190 ha carattere obbligatorio e, stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010.

Inoltre la previsione del comma 13 dell'art.6 del D.L. 78/2010, nell'ottica della necessità del contenimento della spesa pubblica, con l'introduzione di un tetto di spesa per le attività formative, evidenzia, comunque, la volontà del Legislatore di indurre le Amministrazioni a procedere ad un'attenta attività di programmazione

dei fabbisogni formativi e di correlata individuazione delle risorse finanziarie all'uopo necessarie, realizzando per tale via obiettivi di razionalizzazione dell'azione amministrativa, oltre che di risparmio di spesa con limitazione, pertanto, della deroga, all'esigenza assoluta di effettuare la formazione obbligatoria in un determinato esercizio, ovvero 'limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi che non possano essere disattesi o differiti ad altro esercizio' (Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n.18/2011).

In conclusione, secondo la Corte è possibile legittimamente derogare, per l'attività formativa in oggetto, al tetto di spesa definito dall'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010.

Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche: Agenzia delle Entrate Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

Con la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione al trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche, chiarendo i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi.

La corretta qualificazione giuridica di ogni rapporto tra la pubblica

amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di danaro è necessaria al fine di inquadrare correttamente le operazioni connesse, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista del trattamento tributario.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione.

Con la circolare del 20 novembre l'Agenzia precisa i criteri, condivisi con la Ragioneria Generale dello Stato, la cui applicazione, secondo l'ordine gerarchico/sequenziale indicato, consente di individuare correttamente la natura delle somme erogate, sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell'assoggettamento ad IVA.

Il testo della Circolare è reperibile su www.agenziaentrate.it

Il rapporto tra il diritto di accesso della legge 241/1990 e l'accesso civico del d.lgs. 33/2013 secondo il Consiglio di Stato.

Con la sentenza del 20 novembre 2013 n. 5515, il Consiglio di Stato delinea il rapporto tra il diritto di accesso della legge 241/1990 e l'accesso civico del d.lgs. 33/2013, precisando che esiste una diversificazione di finalità e di disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

Secondo il Consiglio di Stato infatti le nuove disposizioni, dettate con il d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.

Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle

pubbliche amministrazioni, al fine di attuare 'il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche', quale integrazione del diritto 'ad una buona amministrazione', nonché per la 'realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino'.

Detta normativa - avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione - intende anche attuare la funzione di 'coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione': quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l'organizzazione, nonché diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti 'direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione'; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto 'accesso civico', consistente in una richiesta - che non deve essere motivata - di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n. 104).

L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al 'diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi', intendendosi per 'interessati ... tutti i soggetti ... che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso'; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

ARAN: Al Segretario comunale può essere richiesto di rilevare la presenza in servizio

La materia dell'orario di lavoro dei segretari comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell'art. 19 del CCNL del 16.5.2001 che ha previsto una disciplina sostanzialmente identica a quella già prevista per la dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.4.1996. Tale clausola contrattuale ha introdotto, come è noto, un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario.

In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell'orario di lavoro del segretario, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

Spetta, invece, al segretario la organizzazione complessiva del proprio

tempo di lavoro, in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati.

In analogia a quanto sempre sostenuto con riferimento alla corrispondente disciplina della dirigenza, l'Aran ritiene che, anche se il nuovo sistema è basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario nell'organizzazione del proprio orario di lavoro, non è comunque preclusa all'ente la possibilità di assumere iniziative per l'adozione di sistemi di rilevazione ed accertamento delle presenze e delle assenze del segretario, anche ai fini della valutazione annuale dello stesso e dell'erogazione della retribuzione di risultato nonché per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (ferie, malattia, ecc.).

E' evidente che la rilevazione, per i fini di cui si è detto, riguarderà solo le presenze e le assenze e non anche la quantità oraria delle prestazioni giornaliere, dato che, come si è detto, non è prevista per i segretari alcuna quantificazione dell'orario di lavoro dovuto settimanalmente.

Si ricorda anche che la previsione di un controllo di tipo automatico dell'osservanza dell'orario di lavoro è contenuta direttamente nell'art. 22, comma 3, della legge n. 724/1994.

www.aranagenzia.it

Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave - Circolare INPS n. 159 del 15 novembre

La Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2,3,4,29,32,35 e 118, 4° comma, della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra l'INPS ha precisato con circolare n. 159 del 15 novembre che il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in

situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il testo della circolare è reperibile su www.inps.it